

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'associazione ANBIMA VCO, con nota assunta al prot. n. 1833 del 25.6.2018, in occasione dello stage estivo Giovaninbanda – Bognanco 2018, ha avanzato richiesta di contributo.

CONSIDERATO che il Corpo Musicale S.Cecilia di Bognanco , con nota assunta al prot. n. 1158 del 26-04-2018, ha avanzato richiesta di contributo a sostegno delle attività sociali previste per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il Team Race La Veia di Crevoladossola con nota assunta al prot. n. 528 del 21-02-2018 ha avanzato richiesta di contributo a sostegno dell'organizzazione dell'INTERNATIONAL VEIA SKY RACE, 8° edizione dell'evento sportivo denominato LA VEIA DI CUNTRABBANDIE- Trofeo Giampiero Bragoni ed il Vertical Terme di Bognanco Trofeo Ceschi Mario;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale sostenere e favorire la realizzazione di progetti culturali, del tempo libero e ricreativi mediante erogazione di appositi contributi straordinari a sostegno di associazioni territoriali con finalità aggregative e senza scopo di lucro;

DATO ATTO che i contributi economici erogati devono essere corrisposti a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività istituzionale svolta dalle predette Associazioni;

RICORDATO che fa parte delle finalità statutarie di questo Ente la valorizzazione e promozione delle Associazioni operanti sul territorio, come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art.118 della Costituzione;

DATO ATTO che l'adesione alle iniziative tese alla realizzazione di eventi di valenza aggregativa e ricreativa, si inseriscono nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si valorizza la partecipazione sociale

PRECISATO quanto segue in ordine al c.d. "divieto di spese di sponsorizzazione" di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010): il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 ha chiarito che non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale ed essere esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività."

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, che prevede la pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, dei dati indicati dall'art. medesimo;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli con esito unanime, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di concedere ed erogare un contributo all'associazione ANBIMA VCO con sede in Via Calami a Vogogna, quantificato in € 1.000,00 a sostegno delle attività svolte per la collettività;
- di concedere ed erogare un contributo al Corpo Musicale S.Cecilia di Bogannco quantificato in € 1.500,00 a sostegno delle attività svolte per la collettività;
- di concedere ed erogare un contributo all'associazione TEAM RACE LA VEIA quantificato in € 1.500,00 a sostegno delle attività svolte per la collettività
- di impegnare la spesa complessiva di 4.000,00 per € 2.500,00 al capitolo 1160 (codice bilancio 06.01- 1.04.04.01) e per € 1.500,00 al capitolo 1150 (codice bilancio 05.02 – 1.04.04.01) del bilancio di previsione 2018/2020;
- di demandare all' ufficio ragioneria la liquidazione di quanto sopra;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica

F.to Dott.ssa Rosanna Tranchida

Per la regolarità contabile

F.to Sara Bacchetta

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to VALENTINI Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune di Bognanco per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2018 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Bognanco, lì 12-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

Divenuta esecutiva in data 03/07/2018

X perchè dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bognanco, lì 03-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bognanco lì, 12-07-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tranchida Rosanna